

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 072/CGF – RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2011**

#### COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN MINIATOTUTTOCUOIO/RAVENNA DEL 25.09.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011)

Con atto spedito il 19.10.2011, la società Ravenna Calcio S.r.l. ha proposto ricorso *ex art. 37* C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011) con la quale, in accoglimento del reclamo, proposto dalla A.S.D. San Miniato Tuttocuio, è stata inflitta alla società, odierna ricorrente, la sanzione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 – 3, della gara San Miniato Tuttocuio/Ravenna Calcio del 25.9.2011.

La predetta decisione del Giudice Sportivo è stata motivata con riferimento alla circostanza che la società Ravenna Calcio ha fatto partecipare alla gara, sopra menzionata, il calciatore Egbedi Morgan che, secondo quanto attestato dall'Ufficio Tesseramenti della L.N.D. (compulsato, sul punto, dallo stesso Giudice Sportivo), “non risulta essere tesserato per la società”, odierna ricorrente.

La società ricorrente impugna la decisione, assunta dal Giudice Sportivo, deducendo che la stessa sarebbe affetta dal vizio di omessa o contraddittoria motivazione nonché da quello di mancata valutazione dell'errore scusabile in cui sarebbe incorsa la Società del Ravenna Calcio.

La società A.S.D. San Miniato Tuttocuio ha contro dedotto ai motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.

Il ricorso, proposto dalla società Ravenna Calcio risulta infondato.

Il tesseramento dei calciatori stranieri a favore di società appartenenti alla L.N.D. si differenzia sulla base delle seguenti quattro variabili:

1) la provenienza da un Paese comunitario oppure extracomunitario del calciatore, con la differenza che gli extracomunitari devono anche essere in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, a partire dal permesso di soggiorno valido;

2) il riscontro di un precedente tesseramento all'estero o meno, con la significativa differenza nella possibilità di tesserare e successivamente schierare in campo un solo calciatore straniero, sia comunitario che extracomunitario, che sia stato tesserato all'estero, così come invece vi è la possibilità di tesserare un numero illimitato di calciatori stranieri, ancora una volta sia comunitari che extracomunitari, a condizione che non siano mai stati tesserati all'estero. Nel caso di calciatori stranieri con un precedente tesseramento all'estero è necessario presentare la documentazione comprovante un'attività di lavoro o di studio;

3) la valenza annuale del tesseramento, rispetto al quale il calciatore non può essere né svincolato, né trasferito, con la sola eccezione dei calciatori stranieri mai tesserati all'estero e tesserati in Italia prima della Stagione Sportiva 2004/2005, per i quali vi è la possibilità di un vincolo pluriennale;

4) l'individuazione dell'Ufficio Tesseramenti competente a fronte che si tratti di un calciatore straniero che chieda per la prima volta il tesseramento alla F.I.G.C. oppure di un aggiornamento di tesseramento di un calciatore straniero già tesserato in Italia. Se il tesseramento è il primo che avviene nella federazione italiana, allora la documentazione va inviata all'Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. di Roma (CAP 00198), in Via Gregorio Allegri n. 14. Se il tesseramento è un aggiornamento, ossia vi è già stato un primo tesseramento in Italia, la richiesta va inviata all'Ufficio Tesseramento del Comitato di competenza della società in questione.

A fronte di queste considerazioni, la F.I.G.C., come già anticipato, ha identificato i calciatori stranieri tesserati presso società della L.N.D. sulla base della seguente classificazione, riportata nel modulo di "Richiesta di Tesseramento alla F.I.G.C. o Aggiornamento Posizione di Tesseramento":

- "Nazionalità Straniera – Extracomunitario", già tesserato all'estero: Status 7 con vincolo annuale;
- "Nazionalità Straniera – Comunitario", già tesserato all'estero: Status 20 con vincolo annuale;
- "Nazionalità Straniera – Comunitario", mai tesserato all'estero: Status 70 con vincolo annuale;
- "Nazionalità Straniera – Extracomunitario", mai tesserato all'estero: Status 71 con vincolo annuale;
- "Nazionalità Straniera", sia Comunitario che Extracomunitario, mai tesserato all'estero" e tesserato in Italia prima della Stagione Sportiva 2004/2005: Status 80 con vincolo.

Nel caso che ci occupa, viene in rilievo un'ipotesi di aggiornamento di tesseramento di un calciatore straniero già tesserato in Italia, atteso che il sig. Egbedi Morgan risulta essere stato già tesserato in Italia.

Agli effetti della presente decisione, non rileva stabilire se il sig. Egbedi Morgan sia stato, o meno, già tesserato all'estero.

Ed invero, sia nel primo che nel secondo caso, il calciatore non può essere impiegato nella gare calcistiche se non previa autorizzazione del Comitato di competenza della società in questione, trasmessa via posta o via fax, in quanto la data di spedizione o di consegna non determina, in questo caso, la decorrenza del tesseramento.

Nella fattispecie, la trasmissione della predetta autorizzazione non risultava ancora intervenuta alla data (25.9.2011) in cui è stata disputata la gara San Miniato Tuttocuoio/Ravenna Calcio nel corso della quale è stato impiegato, dalla Società, odierna ricorrente, il calciatore Egbedi Morgan; tale trasmissione, e la relativa decorrenza del tesseramento, non era neppure intervenuta alla data (12.10.2011) di pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo (ciò spiega perché l'Ufficio Tesseramenti della L.N.D., compulsato dal predetto Organo di giustizia sportiva) abbia precisato che il sig. Egbedi Morgan "non risulta essere tesserato per la Società Ravenna Calcio").

Ed invero, la decorrenza del tesseramento del predetto calciatore deve essere individuata nel giorno 14.10.2011, come risulta dalla scheda matricolare, acquisita agli atti del procedimento dalla Segreteria di questa Corte.

Quanto alla doglianza di parte ricorrente, circa il mancato riconoscimento dell'errore scusabile, questa Corte non può esimersi dall'evidenziare che la società Ravenna Calcio ha depositato agli atti del giudizio svoltosi davanti al Giudice Sportivo il vademecum per il rinnovo del tesseramento di atleti esteri, in calce al quale si legge la seguente frase "Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tesseramento del C.R.E.R. e avrà **validità unicamente annuale**".

Una circostanza, quest'ultima, che esclude, in radice, che possa riconoscersi all'odierna ricorrente il beneficio dell'errore scusabile.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ADORANTE RICCARDO;**

- **DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RICCI DANIELE;**

**SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/SANBENEDETTESE 2009 DEL 16.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 19.10.2011)

La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, premesso che con decisioni del 19.10.2011 pubblicate e motivate con Com. Uff. n.40, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha sanzionato:

1) il calciatore Adorante Riccardo con la squalifica per tre gare effettive:

2) il calciatore e Ricci Daniele con la squalifica per due gare effettive.

Avverso tali provvedimenti, con atto del 25.10.2011, la società Renato Curi Angolana ha proposto reclamo chiedendo la riduzione delle squalifiche per i propri calciatori.

La società ricorrente motivava tali richieste evidenziando, in primo luogo, che l'Adorante colpiva effettivamente con la mano il viso di un avversario ma solo per liberarsi dalla presa dello stesso e non certo per porre in essere un comportamento violento come descritto, al contrario, dall'Assistente arbitrale.

Anche attraverso il capo di impugnazione relativo al signor Ricci, la reclamante ammetteva la natura fallosa dell'intervento dallo stesso posto in essere chiarendone la contestualità all'azione di gioco e la possibilità dello suddetto di recuperare il pallone, quindi sostanzialmente smentendo la versione del Direttore di gara che aveva descritto il comportamento del Ricci come "intervento da tergo su un calciatore avversario senza possibilità di contendere il pallone".

Tanto premesso, osserva:

preliminarmente la Corte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla società Renato Curi Angolana in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara.

Nel merito, la C.G.F., quanto alla doglianza relativa alla squalifica inflitta all'Adorante, ritiene congrua la sanzione, in ragione del fatto che la condotta posta in essere dallo stesso integra un fatto violento, ritenendo corretta la valutazione del Direttore di Gara e del Giudice Sportivo, a prescindere dalle motivazioni che avrebbero spinto il tesserato ad agire nelle modalità contestate.

Quanto al Ricci, è bene chiarire che la descrizione dei fatti operata dal Direttore di Gara, che comunque nella specie risulta essere coerente, lineare ed esente da censure, è per di più coperta da fede probatoria privilegiata e, pertanto, i motivi di doglianza risultano essere inidonei a scalfirne la valenza.

Per questi motivi la C.G.F. separatamente preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant'Angelo (Perugia) in due distinti appelli, li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

## **3) RICORSO A.S.D. ADRANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NUVLA SAN FELICE/ADRANO CALCIO 2010 DEL 9.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011)

La A.S.D. Adriano Calcio 2010 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 12.10.2011, relativa alla gara tra la Nuvla San Felice e la ricorrente, con la quale gli è stata inflitta una ammenda di € 800,00 "per avere propri sostenitori in campo avverso fatto oggetto uno degli A.A. del lancio di sputi che attingevano l'Ufficiale di gara in varie parti del corpo".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della sanzione o, in subordine, la rideterminazione della stessa la ricorrente in particolare afferma che l'Assistente arbitrale che ha riferito il fatto sarebbe caduto in errore in quanto l'area di competenza dello stesso non sarebbe accessibile al pubblico nè tanto meno ai tifosi ospiti.

Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento addebitato ai tifosi della ricorrente è stato puntualmente riportato nel rapporto dell'Assistente arbitrale ed è tale da non giustificare neppure la riduzione della ammenda comminata dal Giudice Sportivo la cui decisione è in linea con il referto dell'Assistente arbitrale ed appare congrua nella sua entità in relazione all'accadimento

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Adrano Calcio di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BARRA ANTONINO SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO S.R.L./PIERANTONIO CALCIO DEL 16.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 19.10.2011)

Con atto, datato 22.10.2011, la società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 19.10.2011) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Barra Antonino, la squalifica per tre gare effettive di gioco a seguito della gara Viterbese Calcio S.r.l./Pierantonio Calcio del 16.10.2011.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti, concordemente riportata nel supplemento di referto dell'arbitro e nel rapporto dell'Assistente Arbitrale che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (schiaffo) tenuto dal calciatore, Barra Antonino, nei confronti di un calciatore avversario.

A quanto sopra, si aggiunga che, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, il calciatore, Barra Antonino, non ha tenuto la propria condotta violenta in reazione a quella dell'avversario, Passeri Simone, atteso che dal supplemento di referto dell'arbitro e dal rapporto dell'Assistente Arbitrale emerge come sia stato proprio il Barra a colpire, per primo, l'avversario, provocando la reazione di quest'ultimo, del pari sanzionata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 6 dicembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete